



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. prot. n.2792-3756/CPGT

delibera n. 554/2022

Il Consiglio nella seduta del 03.05.2022, composto come da verbale in pari data;  
**sentito** il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

**richiamata** la delibera consiliare n.124/2022 del 01/02/2022 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di sezione presso la CTP di Parma;**

**rilevato** che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione **per la CTP di Parma** dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' NELLA CARICA	ANZIANITA' ANAGRAFICA	CARICA PER LA QUALE PARTECIPA
CAMPANILE PIETRO	PS	CTP FORLI'	12/11/2013	19/08/1952	PS
CAVANI ITALO	VPS	CTP PARMA	13/11/2001	12/12/1950	PS

**vista** la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

**considerato** che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un **massimo di tre,** limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, **rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne;**

**rilevato** che il dott. **Italo Cavani** deve essere escluso dalle valutazioni in quanto con qualifica di VPS e già titolare presso la CTP di Parma, mentre l'interpello riservato ai Presidenti di sezione provenienti da altre sedi;

**rilevato** che il dott. **Pietro Campanile** alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al presente interpello ricopriva la carica di Presidente di Commissione della CTP di Forlì e dal 10 marzo 2022 quella di Presidente facente funzioni della medesima sede;

**considerato** che la risoluzione n. 7/2015 dispone che i Presidenti di Commissione, e per analogia di compiti anche i facenti funzione, non possano partecipare a procedure di interpello per applicazioni ad altra sede *“in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità”*;

**ritenuto**, pertanto, che anche il dott. **Pietro Campanile** debba essere escluso dalle valutazioni;

**considerato** che in assenza di candidati l'interpello deve dichiararsi deserto;

**rilevato** il permanere della necessità di dover individuare un Presidente di sezione da applicare presso la sede di Parma e, quindi, di dover procedere a nuovo bando di interpello per l'applicazione di tale figura;

**visto** l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

**vista** la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

### **DELIBERA**

- Di dichiarare l'interpello bandito con delibera n. 124/2022 deserto per assenza di candidati idonei;
- Di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura **di n. 1 Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, per l'applicazione temporanea non esclusiva**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

**I Presidenti delle Commissioni**, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
- d) la **maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta**, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.**

**In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.**

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**
  - a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
  - b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.  
In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
  - c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
  - d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it))** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere ogni singola domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:  
**INTERPELLO PER APPLICAZIONI.**
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si **comunichi** ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

**IL PRESIDENTE**  
**Firmatario1**